



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 31 gennaio 2021, nella causa di primo grado iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, pendente

**TRA**

**GIUNTI E TANCREDI VIGLIARDI PARAVIA EDITORI s.r.l.**, in persona del l.r. *pro tempore*, elettivamente domiciliata in La Spezia al Viale Italia n. 121 presso lo studio e la persona dell'avv. Maurizio Bachini, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al (*i.e.* allegata alla busta di deposito del) ricorso introduttivo:

**RICORRENTE**

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandatario e procuratore speciale della **Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a.**, per atto notar Laura Mattielli in Tivoli del 3.7.2014, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Antonello Zaffina, Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, rep. 80974 rogito 21276 del 21.7.2015 per atto del Notar Paolo Castellini in Roma;

**RESISTENTE**

ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, *ex artt.* 221, co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020 e 1, co. 3 lett. a), b) D.L. n. 125/2020, la seguente

**SENTENZA**

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con ricorso depositato il 12.1.2019, GIUNTI E TANCREDI VIGLIARDI PARAVIA EDITORI s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, l'I.N.P.S. e la S.C.C.I. S.p.a., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: **accertata e dichiarata** l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese avanzate dall' I.N.P.S. per i titoli di cui in premessa – previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o revoca dell' avviso di addebito con efficacia esecutiva opposto - **respingere** ogni domanda di condanna proposta nei confronti del conchiudente, mandando assolto quest' ultimo da qualsivoglia pretesa dell' Istituto relativa alle indicate causali; in via di estremo subordine, salvo gravame – previa, in ogni caso, declaratoria di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o revoca dell' avviso di addebito con efficacia esecutiva opposto –, **dichiarare** tenuto il conchiudente al pagamento delle sole somme, a titolo di contributi e/o di accessori, che venissero eventualmente dimostrate in maniera irrefutabile come dovute, anche alla luce dei rilievi mossi in narrativa; in ogni caso, dichiarare non dovuti, in

- tutto o in parte, o comunque congruamente ridurre, gli importi richiesti *ex adverso* a titolo di somme aggiuntive; on vittoria di spese e competenze di lite.
2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio nella qualità spiegata in epigrafe, chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto di confermare la pretesa creditoria nella misura esposta nell'avviso di addebito opposto o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna della ricorrente al relativo pagamento; con vittoria di spese e competenze di causa.
  3. La causa è stata istruita con sole prove documentali e, previo deposito telematico di note contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi, 31 gennaio 2021, mediante sentenza depositata fuori udienza *ex artt.* 221, co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020 e 1, co. 3 lett. a), b) D.L. n. 125/2020.
  4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale espletata, ritiene che l'opposizione sia infondata e che, pertanto, debba essere respinta.
  5. L'azienda ricorrente impugna nel presente giudizio l'avviso di addebito I.N.P.S. n. 341 2018 00044652 85 000 (doc. 2), formato il 24 novembre 2018 e notificato il 3 dicembre 2018 (doc. 1), con il quale l'Istituto convenuto ha intimato alla società opponente il pagamento in favore della Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti dell'importo totale, "*comprensivo delle spese di notifica e egli oneri di riscossione*", di € 37.882,20, a titolo di **recupero**, *ex art.* 1, co. 1175 l. n. 296/2006, dei **benefici contributivi** già fruiti dall'azienda, a detta dell'I.N.P.S. indebitamente, per i periodi correnti dal mese di **ottobre 2015 al mese di settembre 2017**.
  6. È pacifico tra le parti che, a fronte della notifica a mezzo PEC all'odierna opponente in data 15 febbraio 2018 dell'invito (doc. 2 I.N.P.S.) a regolarizzare le irregolarità contributive risultanti a quella data (pari a complessivi € 379,33) *ex art.* 4, co. 1 D.M. 30.1.2015, l'azienda abbia effettuato il relativo pagamento solo in data 5 settembre 2018 e, perciò, tardivamente.
  7. L'Istituto convenuto fonda, dunque, la propria pretesa sul dettato dell'**art. 1, co. 1175 l. n. 296/06**, in base al quale: "*A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*".
  8. In primo luogo, riguardo al suddetto invito a regolarizzare (doc. 2 I.N.P.S.), deve rilevarsi che, per quanto concerne la **Gestione Separata**, l'insoluto relativo a luglio 2017 è pari a € **1,29**, mentre, per quanto concerne la **Gestione Aderenti – Datori di lavoro con dipendenti**, il totale del debito residuo relativo all'avviso di addebito n. 341 2014 00045719 11 000, notificato in data 02/12/2014 e diretto al recupero tributi previdenziali aziende - MODELLI DM 10 INSOLUTI per il **periodo di imposizione giugno 2013** (e, quindi, antecedente ai periodi di pertinenza delle agevolazioni contributive per cui è causa), risulta pari a € **73,71**.
  9. Come è noto, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva"), all'art. 3, co. 3 si è previsto che "*La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.*".
  10. Di conseguenza, posto che il giudicante reputa che il limite dei 150,00 euro non operi solo con riguardo al DURC esterno, sia, in quanto la natura, la *ratio* e i presupposti normativi dei due DURC appaiono essere i medesimi, differenziandosi essi solo per la coincidenza, in caso di DURC interno, fra istituto che rilascia il certificato e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi (con conseguente assenza di un documento materialmente emesso); sia, per la lettera del succitato D.M. che non effettua espressamente alcuna distinzione,

deve ritenersi che, nel caso di specie, relativamente all'I.N.P.S. e con riguardo a ciascuna delle due Gestioni interessate, sussistesse, rispetto alla società ricorrente fino al 15 febbraio 2018, per *fictio iuris*, la condizione di regolarità contributiva.

11. Viceversa, dal predetto doc. 2 I.N.P.S., risulta che, per quanto concerne la **Gestione Adr – Committenti di co.co.co. e co.co.pro.**, alla data della notifica dell'invito a regolarizzare, residuasse, in riferimento all'avviso di addebito n. **341 2017 00041037 21 000**, **notificato** in data **18/10/2017** e diretto al recupero di contributi dovuti alla **Gestione separata**, **un importo a debito di € 305,62, e, pertanto, sopra soglia.**
12. Orbene, come risulta dall'avviso di addebito n. **341 2017 00041037 21 000** depositato da I.N.P.S. su ordina del Tribunale in data 22.12.2020, unitamente alle PEC di avvenuta accettazione e consegna relative alla notifica dello stesso all'odierna ricorrente, tale avviso si riferisce al periodo contributivo **giugno 2013.**
13. Di conseguenza, premesso che l'I.N.P.S., a parere di questo giudice, ha diritto di negare la concessione di agevolazioni contributive (così come di recuperare quelle già concesse) a decorrere dal periodo contributivo nel quale si verificano inadempienze sopra soglia (con riguardo a ciascuna delle Gestioni nelle quali l'omissione si è verificata) fino alla regolarizzazione da parte del debitore della propria posizione contributiva e assicurativa, ma non a riquilibrare *ex post* come illegittime le agevolazioni contributive fruite dall'impresa in periodi contributivi e assicurativi nei quali, effettivamente o per *fictio iuris*, non sussistevano irregolarità nel versamento di contributi e premi; e considerato che nel caso di specie, l'Istituto creditore risulta aver provato che il periodo di imposizione cui si riferisce l'inadempienza oggetto dell'avviso di addebito n. 341 2017 00041037 21 000 coincide con il mese di giugno 2013 e trattasi, pertanto, di **inadempienza contributiva antecedente ai periodi cui si riferiscono i benefici che l'Istituto intende recuperare** a mezzo dell'avviso di addebito opposto nel presente giudizio, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta, essendo provato che in costanza della fruizione dei benefici contributivi *de quibus* la società ricorrente non versava in stato di regolarità contributiva.
14. Nel senso dell'interpretazione in questa sede accolta, pare orientare lo stesso tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio.
15. In altri termini, ad avviso del giudicante, il recupero del beneficio concesso può essere disposto unicamente per il periodo decorrente dal verificarsi dell'inadempienza e solo fino all'eventuale successiva la regolarizzazione della stessa, con la possibilità di usufruire nuovamente del beneficio dalla intervenuta regolarizzazione (*ex nunc*).
16. D'altro canto, come affermato dalla S.C. di Cassazione nella pronuncia n. 27107/2018, "*la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co.1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.*". E nel caso di specie è pacifico che, nonostante l'ente previdenziale abbia dato avviso alla società ricorrente dell'irregolarità contributiva, invitandola a regolarizzare la posizione entro quindici giorni dalla ricezione a mezzo PEC in data 15 febbraio 2018 dell'invito a regolarizzare emesso ex art. 4, co. 1 D.M. 30.1.15, la società odierna opponente abbia provveduto a tale regolarizzazione solo il successivo 5 settembre 2018.
17. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura documentale della controversia, segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

- 1) respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto;
- 2) condanna parte opponente a rifondere all'I.N.P.S. le spese di lite che, *ex* D.M. n. 55/14 e n. 37/18, liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali.

Firenze, 31 gennaio 2021

Il Giudice del Lavoro  
Carlotta Consani